



# COMUNE DI CARDEDU

## Provincia di Nuoro

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 32 DEL 31.05.2018

COPIA

**OGGETTO:**

Variazione programma del fabbisogno di personale 2018/2020.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno TRENTUNO del mese di MAGGIO alle ore 13,30, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Piras Matteo	Sindaco,	Presente
Sabrina Cocco	Assessore,	Presente
Simone Cucca	Assessore,	Assente
Armando Molinaro	Assessore,	Presente
Federico Scattu	Assessore,	Assente

Quindi 3 presenti e 2 assenti

Partecipa con funzioni consultive, referenti, d'assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000) il vicesegretario Comunale Dott. Antonio Piras.

Presiede il Sindaco Ing. Matteo Piras, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la circolare del Ministero dell'interno n.17202 in data 7 giugno 1990;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000, dai responsabili delle Unità Operative:

SEGRETERIA, AA.GG., favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica

CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

## la Giunta Comunale

### PREMESSO che:

- l'art. 2 del D.Lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del D.Lgs.165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 del D.Lgs.165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del D.Lgs. 165/200. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
- l'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.”*;
- l'art. 89 del D.Lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 pone l'obbligo, per gli Enti Locali, della programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'art. 33 del D.Lgs.165/2001 dispone: *“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”*;
- in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

**RILEVATA** la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del D.Lgs. 267/2000, e dato atto che l'ente può modificare, in qualsiasi momento, il Piano triennale dei fabbisogni, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative;

**RILEVATO** che, con riferimento a quanto sopra è necessario individuare, in questa sede, sia le limitazioni di spesa vigenti, sia le facoltà assunzionali per questo ente che così si dettagliano:

- A. Contenimento della spesa di personale;
- B. Facoltà assunzionali a tempo indeterminato;
- C. Lavoro flessibile;

**DATO ATTO**, in relazione ai vincoli in materia di riduzione della spesa di personale, che:

- il comma 557 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce che ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: (comma così sostituito dall'art. 14, comma 7 del D.L. 78/2010 convertito dalla legge n. 122 del 2010),
  - a) (lettera abrogata dall'art. 16, comma 1 del D.L. 113/2016 convertito dalla Legge n. 160/2016);
  - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
  - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.
- il comma 557-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce che “ Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente; (comma introdotto dall'art. 14, comma 7 del D.L. 78/2010 convertito dalla legge n. 122 del 2010);
  1. il comma 557-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce che “ In caso di mancato rispetto della stessa norma, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  2. il comma 557-quater dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce che “ Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

**DATO ATTO**, in relazione alle facoltà assunzionali dell'ente, che:

**Per gli anni 2014/2015:**

3. l'art. 3 comma 5 del D.L. 90/2014 convertito dalla Legge 114/2014 stabilisce che “ Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'articolo 76, comma 7, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015). Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato D.L. n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.
4. il comma 5-quater del predetto art. 3 del D.L. 90/2014 convertito dalla Legge 114/2014

stabilisce che “ Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell’80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall’anno 2015”.

**Per gli anni 2016/2018:**

5. l’art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), prevede che le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114/2014, e s.m.i., ovvero le Regioni e gli Enti Locali che erano soggetti al patto di stabilità nel 2015, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall’articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell’anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell’anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018.

Infine, la possibilità di ampliare le facoltà assunzionali nel caso in cui il rapporto spesa personale/spesa corrente sia inferiore al 25% (comma 5-quater, art. 3, D.L. n. 90/2014) è disapplicata con riferimento agli anni 2017 e 2018.

- l’art. 1 comma 479 della Legge 232/2016, come modificato dall’art. 22 comma 3 del D.L. 50/2017 convertito dalla Legge 96/2017, stabilisce che per i Comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466 ( pareggio di bilancio) e che presentano spazi finanziari inutilizzati inferiori all’1% degli accertamenti delle entrate finali dell’esercizio precedente nel quale è stato rispettato il saldo stesso, possono incrementare la percentuale fino al 90 %, sempre a condizione che il rapporto dipendenti-popolazione dell’anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell’Interno (D.M. Ministro dell’interno 10.04.2017 “individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017-2019”.
- 6. l’art. 1, comma 234, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede che, in linea generale, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente verranno ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale sia stato ricollocato tutto il personale interessato alla relativa mobilità; il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale sarà reso noto, per le amministrazioni interessate, mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal D.P.C.M. del 14/09/2015;
- 7. a seguito della nota prot. n. 22407 dell’8.6.2016 dell’Assessorato Regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri - ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico - ha comunicato che in Sardegna sono ripristinate, ove vi siano risorse disponibili, le ordinarie facoltà di assunzione di personale previste dalla normativa vigente.
- 8. la Legge 11.12.2016 n. 232 “ Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, cosiddetta Legge di bilancio 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21.12.2016, non ha introdotto specifiche novità in materia.
- 9. la Legge 27.12.2017 n. 205, cosiddetta “ Legge di Bilancio 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2017, non ha introdotto specifiche novità in materia, rivolte ai comuni appartenenti alla fascia demografica del Comune di Cardedu.

**RILEVATO** che:

- relativamente all'anno 2018, sulla base della vigente normativa, questo ente non può procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato.
- questo ente, nel rispetto della citata normativa ( art. 3 comma 5 del D.L. 90/2014 convertito dalla Legge 114/2014), nel 2018, non può beneficiare dell'utilizzo dei residui delle proprie facoltà assunzionali relative agli anni 2015 e 2016, ai sensi del succitato articolo 3 comma 5 del D.L. 90/2014, poiché non si è verificata cessazione di personale nei suddetti anni;

**RICHIAMATO** il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020 approvato con delibera di C.C. n. 63 del 28.12.2017 "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020";

**EVIDENZIATO**, avuto riguardo alla disciplina sopraindicata, con riferimento alla situazione dell'ente e volendo modificare la pianificazione dei fabbisogni di personale per il triennio 2018/2020 che:

- il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-*quater*, della Legge 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, è pari a €. 419.997,79;
- sulla base delle predette norme di legge e della programmazione contenuta nella alla delibera di C.C. n. 63/2017 di cui sopra in cui veniva programmata una spesa di € 384.784,52, si intende procedere alla modifica della programmazione prevedendo l'attivazione, nell'anno 2018, di n. 3 convenzioni ex art. 1, comma 557 L. 311/2004 con altri enti per l'utilizzo, per un massimo di n. 12 ore settimanali, di personale dipendente di altri Comuni, come riepilogato nella sottostante tabella:

	<b>DUP 2018/2020 approvato con deliberazione C.C. n. 63 del 28/12/2017 (Programmazione vigente)</b>	<b>Modifiche</b>	<b>Nuova Programmazione</b>
<b>Limite spesa triennio 2011/2013 D.L. 90/2017</b>	Euro 419.997,79		Euro 419.997,79
<b>Totale spesa programmata</b>	Euro 384.748,52 di cui: - n.1 dipendente art. 110 c. 1 del TUEL, tempo pieno per 12 mesi	+ Euro 1.066,38 di cui: - n.1 dipendente art. 110 c. 1 del TUEL, tempo pieno per 10 mesi; - n. 1 istruttore contabile categoria C.1, 12 ore settimanali, tempo determinato mesi 7 art. 1, comma 557 L. 311/2004 - n. 1 istruttori tecnico categoria C.1, 12 ore settimanali, tempo determinato mesi 7 art. 1, comma 557 L. 311/2004 - n. 1 istruttore direttivo tecnico categoria D.1, 12 ore settimanali, tempo determinato mesi 7 art. 1, comma 557 L. 311/2004	Euro 385.814,90
<b>Differenza disponibile sull'annualità 2018</b>	Euro 35.249,27		Euro 34.182,89

**PRESO ATTO** che:

- sulla base dei parametri individuati con decreto del Ministero dell'interno 10 aprile 2017 relativamente agli Enti in condizioni di dissesto (parametri indicati per il triennio 2017-2019), utilizzabili quali limiti per individuare il rapporto medio tra numero di dipendenti e popolazione, il numero massimo di dipendenti per il Comune di Cardedu è pari a 1 dipendente ogni 128 abitanti;
- alla data del 31/12/2017 la risultante del rapporto tra i dipendenti in servizio a tempo indeterminato (n° 8) e la popolazione residente nell'Ente (1917) risulta pari ad 1 dipendente su 240 abitanti;

**PRESO ATTO** che:

- con la deliberazione della G.C. n.32 del 3.7.2017 si è dato atto che nell'Ente non sussistono situazioni di sovrannumero o eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria;
- con la deliberazione della G.C. n. 33 del 08.07.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata

- rideterminata, da ultimo, la dotazione organica dell'ente;
- questo Ente rispetta le disposizioni concernenti le assunzioni degli appartenenti alle categorie protette per il rispetto della quota d'obbligo di cui alla Legge n. 68/1999, in quanto l'Ente conta meno di 15 dipendenti;
  - con deliberazione della G.C. n. 52 del 11 ottobre 2016 è stato approvato il piano delle azioni positive, di cui all'art. 48 del D.Lgs. 198/2006, per il triennio 2016-2018;
  - con delibera di G.C. n. 3 del 16.01.2018 si è proceduto all'assegnazione ai responsabili dei servizi delle risorse finanziarie del Bilancio di previsione 2018-2020, approvato con delibera di C.C. n. 64 del 28.12.2017, trasmessa alla BDAP;
  - il Comune di Cardedu ha approvato il Piano della Performance e il Piano degli Obiettivi per l'anno 2018 con deliberazione della G.C. n. 19 del 28.02.2018;
  - sulla base di quanto disposto con sentenza della Corte Costituzionale n. 272/2015, non è più previsto (per poter procedere ad assunzioni) il rispetto dei tempi medi di pagamento, come stabilito dall'art. 41 del D.L. n. 66/2014 convertito dalla Legge n. 89/2014;
  - il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non è superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di Ente strutturalmente deficitario;
  - il Comune di Cardedu ha rispettato, nell'anno 2017, i vincoli di finanza pubblica relativi al principio del pareggio di bilancio, come risulta dalla certificazione digitale del 27.03.2018 a firma del Revisore dei Conti, del Sindaco e del Responsabile del servizio finanziario, agli atti di ufficio;

**RITENUTO** di dover aggiornare il piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2018/2020 che, tenendo conto di quanto proposto dai responsabili di area, dei servizi erogati e da erogare, delle risorse disponibili e delle limitazioni legislative, individui le spese da sostenere nel periodo di riferimento (anno 2018), strettamente necessarie a far fronte a precise e inderogabili esigenze di personale, nella considerazione che sussiste la sostenibilità finanziaria;

**CONSIDERATO**, per quanto riguarda l'acquisizione di personale mediante assunzioni a tempo determinato o altre forme di flessibilità, che l'art. 9 comma 28 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come da ultimo integrato dall'articolo 3 comma 9 del D.L. n.90/2014 convertito dalla legge 114/2014, stabilisce che:

- le amministrazioni ... omissis ... possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- tali limiti non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'unione europea;
- le disposizioni di cui al medesimo comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali;
- a decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
- le limitazioni previste dal medesimo comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- il mancato rispetto dei limiti di cui al medesimo comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale;

**RILEVATO**, pertanto, che la capacità di spesa per la costituzione di rapporti di lavoro flessibile di cui alle predette tipologie soggiace al limite che la spesa complessiva non può essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2009, considerando altresì la possibilità di effettuare assunzioni di assistenti sociali in deroga ai sensi del comma 200 della Legge 205/2017, come dalla seguente tabella:

	DUP 2018/2020 approvato con deliberazione C.C. n. 63 del 28/12/2017 (Programmazione vigente)	Modifiche	Nuova Programmazione
<b>Limite di spesa per il personale a tempo determinato</b>	Euro 76.238,35		Euro 76.238,35
<b>Previsione</b>	Euro 48.618,89 (Allegato 1) - n.1 dipendente art. 110 c. 1 del TUEL, tempo pieno per 12 mesi	+ Euro 1.964,74 - n.1 dipendente art. 110 c. 1 del TUEL, tempo pieno per 10 mesi; n. 1 istruttore contabile categoria C.1, 12 ore settimanali, tempo determinato mesi 7 art. 1, comma 557 L. 311/2004 - n. 1 istruttori tecnico categoria C.1, 12 ore settimanali, tempo determinato mesi 7 art. 1, comma 557 L. 311/2004 - n. 1 istruttore direttivo tecnico categoria D.1, 12 ore settimanali, tempo determinato mesi 7 art. 1, comma 557 L. 311/2004	Euro 50.583,63 (Allegato 2)

**ACQUISITO** in proposito il positivo parere da parte del Revisore dei Conti, ai sensi dell'articolo 19 – comma 8 – della legge 448/2001 e s.m.i., e ai sensi dell'art. 3 comma 10 bis del D.L. 90/2014 convertito dalla Legge 114/2014, espresso con Verbale n. 13 del 31.05.2018, attraverso il quale ha accertato la conformità del presente atto alle predette norme;

**DATO ATTO** che:

- copia del presente atto è trasmesso ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL del comparto "Regioni - Autonomie Locali", nonché alle RR.SS.UU., ai sensi dell'art. 7, comma 1, del CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali, stipulato in data 01.04.1999 come successivamente modificato e delle vigenti norme di legge.
- il piano triennale dei fabbisogni di personale di cui al presente atto è inserita nella parte operativa del Documento Unico di Programmazione ( D.U.P.), di cui all'art. 170 del D.Lgs. 267/2000 e come previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

**DATO ATTO** che, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Cardedu, è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del Responsabile di Area e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto, nonché degli altri soggetti indicati dagli artt. 6 e 7 del predetto Codice di comportamento;

**RITENUTO** di dover provvedere, per le suesposte motivazioni, all'approvazione delle modifiche del piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2018/2020, come sopra illustrato e nel rispetto delle norme sopracitate;

**VISTA** la proposta formulata dal Responsabile dell'Area Amministrativa, e predisposta sulla base delle direttive espresse dal Sindaco, e formulata nel testo risultante dalla presente deliberazione;

**DATO ATTO** che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dell'articolo 49 comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012 e dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs 267/2000, hanno espresso parere favorevole come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

- il Responsabile dell'Area Amministrativa, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile dell'Area Finanze e Tributi, per quanto concerne la regolarità contabile;

**VISTI:**

- il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il D.L. n. 90 del 24/06/2014, convertito dalla Legge 114/2014 e in particolare l'art. 3;
- la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 " Legge di stabilità 2016";
- la Legge regionale 4 Febbraio 2016 n. 2 ;

- la Legge 27.12.2017 n. 205 " Legge di Bilancio 2018,
- il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- ogni altra disposizione vigente in materia, alla quale si rimanda per ogni opportuno riferimento non espressamente disposto con il presente atto;

**CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi in forma palese  
DELIBERA**

**DI DARE ATTO** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;  
**DI APPROVARE**, per le motivazioni citate in premessa, le modifiche al piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2018/2020 come di seguito descritto:

**ANNO 2018:**

	<b>DUP 2018/2020 approvato con deliberazione C.C. n. 63 del 28/12/2017 (Programmazione vigente)</b>	<b>Modifiche</b>	<b>Nuova Programmazione</b>
<b>Limite spesa triennio 2011/2013 D.L. 90/2017</b>	Euro 419.997,79		Euro 419.997,79
<b>Totale spesa programmata</b>	Euro 384.748,52 di cui: - n.1 dipendente art. 110 c. 1 del TUEL, tempo pieno per 12 mesi	+ Euro 1.066,38 di cui: - n.1 dipendente art. 110 c. 1 del TUEL, tempo pieno per 10 mesi; n. 1 istruttore contabile categoria C.1, 12 ore settimanali, tempo determinato mesi 7 art. 1, comma 557 L. 311/2004 - n. 1 istruttori tecnico categoria C.1, 12 ore settimanali, tempo determinato mesi 7 art. 1, comma 557 L. 311/2004 - n. 1 istruttore direttivo tecnico categoria D.1, 12 ore settimanali, tempo determinato mesi 7 art. 1, comma 557 L. 311/2004	Euro 385.814,90
<b>Differenza disponibile sull'annualità 2018</b>	Euro 35.249,27		Euro 34.182,89

**ANNO 2019:**

**Costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato:**

- non sono previste al momento assunzioni a tempo indeterminato;

**Costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato:**

- sono previste al momento quelle programmate per il 2018 che si protrarranno anche nel 2019, con le prosecuzioni dei vari progetti e nei limiti delle reali compatibilità di spesa e monetaria.

**ANNO 2020:**

**Costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato:**

- non sono previste al momento assunzioni a tempo indeterminato;

**Costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato:**

- sono previste al momento quelle programmate per il 2019 che si protrarranno anche nel 2020, con le prosecuzioni dei vari progetti e nei limiti delle reali compatibilità di spesa e monetaria.

**DI DARE ATTO** che:

- la presente modifica al piano dei fabbisogni rispetta il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013, ai sensi dell'art. 1, comma 557-*quater*, della Legge 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. 90/2014 convertito dalla Legge 114/2014, come risulta dal prospetto di verifica del contenimento della spesa di personale allegato sotto la lett. A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- la modifica al piano triennale dei fabbisogni di personale di cui al presente atto integra la parte operativa del Documento Unico di Programmazione degli anni 2018/2020, di cui all'art. 170 del D.Lgs. 267/2000 e come previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;



- per il triennio 2018/2020 si procederà alle assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 conv. in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile, previa integrazione al presente piano;
- viene fatta salva la possibilità di modificare in qualsiasi momento il piano triennale dei fabbisogni di personale, integrato con il presente atto, qualora si dovessero verificare esigenze tali da determinare mutazioni rispetto al triennio di riferimento anche in relazione ai vincoli derivanti da nuove norme in materia di assunzione di personale.

**DI DARE ATTO**, altresì:

- che le spese che l'ente deve sostenere sulla base del presente atto, per l'attuazione delle convenzioni ex art. 1, comma 557 L. 311/2004 con altri enti per l'utilizzo, per un massimo di n. 12 ore settimanali, di personale dipendente di altri Comuni, sono subordinate all'approvazione del conto consuntivo per l'esercizio 2017;
- che le spese in questione vengono imputate in appositi capitoli del bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2018/2020, dotati di adeguati stanziamenti, compatibili con le spese che l'ente deve sostenere, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente.

**DI TRASMETTERE** copia del presente atto ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL del comparto "Regioni - Autonomie Locali", nonché alle RR.SS.UU., ai sensi dell'art. 7, comma 1, del CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali stipulato in data 01.04.1999 come successivamente modificato e delle vigenti norme di legge.

**DI DICHIARARE** il presente atto, con separata unanime votazione espressa in forma palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del Decreto Legislativo 267/2000, stante l'urgenza di dare corso all'attivazione delle convenzioni con altri Comuni di cui alla presente delibera.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco  
F.to Ing. Matteo Piras

Il vicesegretario Comunale  
F.to Dott. Antonio Piras

**PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA**  
*Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267*  
FAVOREVOLE

**Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.**  
f.to Dott. Antonio Piras

**PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE**  
*Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267*

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
F.to Dott. Antonio Piras

Il sottoscritto vicesegretario Comunale visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

- Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:
- È stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 04.06.2018 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1);
- E' divenuta esecutiva il giorno 31.05.2018 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)

**Dalla Residenza comunale, 04.06.2018**

***il vicesegretario Comunale***  
F.to Dott. Antonio Piras

---

---

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.

***IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO***  
f.to Dott. Antonio Piras